



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

ORIGINALE

ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. **30**

Seduta **19-06-2017**

Sessione: di **Straordinaria CONVOCAZIONE**

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Valerio Primavori | Sindaco | Presente | |
| Claudio Bellati | Consigliere | Assente | |
| Luca Bonventi | Consigliere | Presente | |
| Fabrizio Borghi | Consigliere | Presente | |
| Maurizio Corsini | Consigliere | Presente | |
| Luca Ghiselli | Consigliere | Presente | |
| Elisa Guaiumi | Consigliere | Presente | |
| Alessandra Marchi | Consigliere | Presente | |
| Flavia Nadalini | Consigliere | Presente | |
| Maurizio Nardi | Consigliere | Presente | |
| Ilaria Reggiani | Consigliere | Presente | |
| Carla Salvadori | Consigliere | Presente | |
| Omero Vinciguerra | Consigliere | Presente | |
| Totale | | Pr. 12 | As. 1 |

OGGETTO

AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

Sindaco: "Punto n. 3 è Affidamento della riscossione coattiva a mezzo ruolo di tutte le entrate comunali tributari patrimoniale all'Agenzia delle Entrate – riscossione. Per il trattamento di questo punto lascio la parola alla consigliera Alessandra Marchi."

Consigliere Alessandra Marchi: "Credo che bene o male tutti abbiate imparato dalla televisione o comunque anche dalla stampa che col 1 luglio 2017 Equitalia cessa e cessano quindi tutte le funzioni che Equitalia ha esercitato fino adesso per gli enti locali. Questo non significa però che la riscossione coattiva, sia delle entrate tributarie che delle entrate patrimoniali, non venga più seguita da nessun ente perché sappiamo che nasce un nuovo ente gestito da Agenzia delle Entrate, che si chiamerà appunto Agenzia delle Entrate – Riscossione, che avrà anche dei poteri più forti rispetto a quelli che Equitalia ha avuto fino ad ora. Quindi spetta ai Comuni deliberare l'affidamento a questo nuovo ente della riscossione coattiva tramite ruolo per tutte quante le entrate di natura tributaria e patrimoniale, in modo che si possa scegliere se, le entrate coattive, riscuoterle o tramite ingiunzione o mediante ruolo visto che anche regolamento generale delle entrate locali consente appunto la doppia possibilità di riscossione. Per cui questa delibera serve per l'affidamento a questo nuovo ente della attività di riscossione delle entrate locali mediante ruolo."

Consigliere Carla Salvadori: "Solo una domanda, perché mi pareva di aver letto che anche Regione Lombardia volesse fare un'agenzia di questo tipo per la riscossione invece di Equitalia, aveva pensato di attivarsi proprio perché Equitalia era altamente punitiva insomma diciamo, metteva anche molto a disagio certi imprenditori insomma, mi chiedevo appunto se voi foste informati, nel caso."

Consigliere Alessandra Marchi: "È escluso che poi eventualmente si possano affidare, diciamo che con questa delibera ci riserviamo la possibilità di procedere alla riscossione mediante ruolo affidandola a questo nuovo ente, però ciò non toglie che nel caso in cui dovessero esserci altri agenti della riscossione, ovviamente con tutte le caratteristiche che devono avere in base alla normativa, ai quali eventualmente affidare la riscossione di determinate entrate che possono essere tributi piuttosto che le entrate patrimoniali, quindi una non esclude l'altra, così come non è esclusa la possibilità di riscuotere direttamente tramite le ingiunzioni."

Consigliere Carla Salvadori: “Sì, perché quanto avevo letto io, se avevo letto bene però, questa nuova agenzia delle entrate ha la possibilità di fare un prelievo automatico dai conti correnti, insomma cosa non da poco, oggi, per cui dico che un comune si affidi a questo tipo di agenzia, insomma, magari sarebbe stato meglio appunto farlo attraverso le ingiunzioni, magari il Comune valutava, quindi noi abbiamo solo questa riserva.”

Consigliere Alessandra Marchi: “Diciamo, solamente per riservarsi anche questa possibilità, poi saranno i responsabili dei vari uffici che decideranno se le rette scolastiche riscuoterle mediante l'ingiunzione, che a volte diventa anche, a mio avviso, molto più efficace perché hai un controllo al 100% di tutti i passaggi, sappiamo bene che con Equitalia, una volta inviato il ruolo, a volte alcuni passaggi svolti da Equitalia per arrivare alla riscossione richiedevano molto tempo, se gli importi non molto elevati magari non tentavano neanche la riscossione, quindi però è giusto comunque riservarsi la possibilità di procedere anche mediante ruolo.”

Nessun altro interviene e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- a) tutte le entrate del Comune, tributarie, entrate patrimoniali di diritto pubblico ed entrate patrimoniali di diritto privato se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure devono essere oggetto di ulteriore attività di recupero;
- b) l'attività di recupero deve assicurare il gettito atteso dalle previsioni di bilancio nonché garantire l'imparzialità di trattamento dei cittadini;
- c) l'attività coattiva per il recupero dei crediti degli enti è regolamentata dalla Legge;

Premesso che:

- l'art. 2 del DI n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del DI n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipare”*.
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del DI n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione

nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".

- l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare il ruolo (ex Dpr n. 602 del 1973) per riscuotere coattivamente solo previa adozione della delibera;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il DL n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate. Termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DL. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

Visto il regolamento Generale delle entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 1998 e successivamente modificato, ed in particolare l'art. 14 che prevede :

- Art. 14 Riscossione ordinaria e coattiva

“La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.

I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Nel caso non sia previsto nel regolamento delle singole entrate, o non esista un regolamento specifico, il responsabile della singola entrata verifica e seleziona la procedura di riscossione coattiva più efficace ed economica tra quelle consentite dalla normativa vigente tempo per tempo.

Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile del servizio interessato ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

Compete al Responsabile del Servizio Tributi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate non tributarie, per le quali non sia prevista una specifica competenza negli appositi regolamenti e/o convenzioni.

I ruoli vengono formati sulla base degli elenchi predisposti da servizi che gestiscono le entrate. Gli elenchi, corredati dalla documentazione ovvero dalla attestazione del responsabile che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al servizio tributi ogni centoventi giorni e, comunque, almeno dodici mesi prima della prescrizione del credito.

La procedura prevista dal R.D. n. 639 del 1910 è di competenza del responsabile del servizio che gestisce la relativa entrata. Il responsabile del Servizio Tributi assume, tuttavia, un ruolo di coordinamento e si relaziona contrattualmente con il soggetto esterno eventualmente incaricato di affiancare professionalmente il Comune nell'utilizzo di questa procedura.”

Considerato quindi che;

- Il D.L. 193 /2016 ha previsto il subentro a titolo universale di Agenzia delle entrate – riscossione, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.
- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D PR. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il

personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

- che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali.
- che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017.

Ritenuto, per quanto esposto, necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

Ritenuto di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate garantendo dal prossimo 1° luglio la piena operatività dell'affidamento della riscossione, tenuto conto della cessazione di Equitalia dal prossimo 30 giugno

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Settore Affari Generali – Finanziario – Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Visto il D.Lgs 446/1997, in particolare l'art. 52;

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 1998 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Carla Salvadori, Fabrizio Borghi, Elisa Guaiumi) espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti n. 9 su n.13 assegnati ed in carica

D E L I B E R A

1. di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 “ Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

~~*~*~*

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 Carla Salvadori, Fabrizio Borghi, Elisa Guaiumi), espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti n. 9, su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

~~*~*~*



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

(Dott. Renato Magalini)

Il Sindaco

(Dott. Valerio Primavori)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio online il 24-07-2017 e vi
rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.
Ostiglia, li 24-07-2017

Il Responsabile del Settore
Affari Generali - Finanziario - P.I.

(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il 04-08-2017 decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, 04-08-2017 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Renato Magalini)